



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

AVVISO PUBBLICO FONDO EMERGENZA COVID 2020

Concessione di contributi a valere sul Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'art. 183 del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 destinato al ristoro delle perdite, in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19, nel settore dei concerti di musica leggera d.M. Rep. n. 394 del 10 agosto 2020.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, concernente l'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il *“Codice dell'amministrazione digitale”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2018, di conferimento dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore generale Spettacolo al dott. Onofrio Giustino Angelo Cutaia nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”*;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, e, in particolare, l'articolo 88, in materia di rimborso di titoli di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* e, in particolare, l'articolo 183, comma 2, secondo cui *“Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali, con una dotazione di 210 milioni di euro per l'anno 2020, destinato al sostegno delle*



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

librerie, dell'intera filiera dell'editoria, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, diversi da quelli di cui al comma 3. Il Fondo è destinato altresì al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre. Con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse, tenendo conto dell'impatto economico negativo nei settori conseguente all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19”;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 e, in particolare, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto- legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, che ha disposto la sospensione degli eventi in luogo pubblico o privato, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali i concerti;

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”* e, in particolare, l'articolo 12, comma 1, lettera h), numero 2) che modifica l'articolo 18 della legge n. 241 del 1990, inserendo il comma 3-bis, ai sensi del quale: *“Nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero l'acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2 e 3, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”;*

VISTO il decreto ministeriale 23 aprile 2020, recante il riparto di quota parte del fondo di parte corrente istituito ai sensi dell'articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020 al fine di sostenere i soggetti operanti nel settore dello spettacolo dal vivo del teatro, della danza, della musica, del circo non finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo;

VISTO il dM 10 agosto 2020, Rep. n. 394 recante *“Riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'art. 183 del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, destinato al ristoro delle perdite subite, in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19 nel settore dei concerti di musica leggera”* che individua i soggetti che possono presentare la domanda di contributo, i requisiti di ammissibilità, e le condizioni di incumulabilità con altri contributi eventualmente già percepiti;

TENUTO CONTO delle perdite subite dagli operatori del settore dell'organizzazione di concerti di musica leggera, la cui attività è stata sospesa in conseguenza delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

RILEVATO che alcuni concerti sono stati definitivamente cancellati e non è stato possibile emettere il voucher a rimborso dei biglietti acquistati previsto dall'articolo 88 del decreto- legge n. 18 del 2020;

RILEVATA l'opportunità di prevedere misure di ristoro di tali perdite, come previsto tra le finalità del Fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 2, comma 3 del dM n. 394 del 10 agosto 2020

INDICE

AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AL SETTORE DEI CONCERTI DI MUSICA LEGGERA a valere sul Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'art. 183 del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

Art. 1 Oggetto dell'intervento

Una quota, pari a euro 12 milioni per l'anno 2020, del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è destinata al parziale ristoro delle perdite subite dagli organizzatori di concerti di musica leggera in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Art. 2 Soggetti ammissibili

Possono presentare domanda di contributo gli organizzatori di concerti di musica leggera che abbiano dovuto cancellare, annullare o rinviare, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, almeno uno spettacolo programmato in Italia, per un pubblico di almeno 1.000 persone se all'aperto e di 200 persone se al chiuso, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 settembre 2020.

Art. 3 Requisiti di ammissibilità

I soggetti di cui all'art. 1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti autocertificati ai sensi del dPR n. 445/2000:

- a) avere sede legale in Italia;
- b) essere titolari di almeno n. 10 (dieci) C1 nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020;
- c) essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale e assicurativa;
- d) assenza di procedure fallimentari;



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

- e) assenza di condizioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni;
- f) non essere beneficiari del contributo ordinario a valere sul Fondo unico dello spettacolo nel triennio 2018-2020.

Art. 4 modalità e termine di presentazione della domanda

1. Ai fini dell'accesso al contributo, la domanda, firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente, pena l'esclusione, deve essere presentata entro le ore 16 del 23.09.2020, utilizzando unicamente i modelli predisposti e resi disponibili sulla piattaforma on-line della Direzione Generale Spettacolo, accessibile dal sito internet del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (www.beniculturali.it) e dal sito internet della Direzione Generale Spettacolo (www.spettacolodalvivo.beniculturali.it).
2. Al fine del ricevimento farà fede l'avviso di avvenuta ricezione, inviato da parte dell'Amministrazione che il sistema informativo genererà in automatico al termine della compilazione della modulistica on-line.
3. Ogni soggetto ammissibile può presentare una sola domanda ai sensi del presente avviso. La domanda dovrà recare nell'apposita sezione, il numero di IBAN intestato all'impresa o al legale rappresentante del soggetto richiedente.

Art. 5 Documentazione da allegare alla domanda

Nella domanda, i soggetti interessati riportano, con autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

- a) il concerto o i concerti di musica leggera in calendario nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 settembre 2020 annullati, cancellati o rinviati a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- b) l'eventuale concerto o gli eventuali concerti di musica leggera cancellati definitivamente a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, per i quali non è stato possibile la riprogrammazione ed è stata avviata o conclusa la procedura di rimborso ai sensi dell'articolo 88 del decreto-legge n. 18 del 2020. In tal caso, i soggetti interessati debbono indicare i costi aggiuntivi effettivamente sostenuti in relazione alle operazioni di rimborso;
- c) l'importo dei minori ricavi nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 luglio 2020 rispetto al periodo dal 23 febbraio 2019 al 31 luglio 2019;



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

- d) l'importo del contributo a fondo perduto eventualmente ricevuto ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- e) l'importo del contributo a valere sul Fondo emergenza spettacolo di cui all'articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020 eventualmente ricevuto secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 23 aprile 2020.

Art. 6 Assegnazione ed entità dei contributi

Le risorse di cui all'articolo 1, nel limite della spesa ivi autorizzata, sono ripartite tra gli organizzatori di concerti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente Avviso:

- a. quanto a euro 10 milioni, in proporzione ai minori ricavi accertati nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 luglio 2020 rispetto al periodo dal 23 febbraio 2019 al 31 luglio 2019;
- b. quanto a euro 2 milioni, nei casi in cui ricorra la condizione di cui all'articolo 5, lettera b), in proporzione ai costi aggiuntivi effettivamente sostenuti in relazione alle operazioni di rimborso dovute ai sensi dell'articolo 88 del decreto-legge n. 18 del 2020 per concerti di musica leggera cancellati definitivamente a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Art. 7 Incumulabilità con altri eventuali contributi già percepiti

1. Il contributo di cui all'articolo 6, integra il contributo a fondo perduto eventualmente ricevuto ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di conseguenza, il contributo teorico spettante in base al criterio dei minori ricavi di cui alla lettera a) del precedente art. 6 è calcolato al netto del contributo a fondo perduto eventualmente riconosciuto ai sensi del richiamato art. 25.
2. Nel caso in cui i soggetti ammessi al contributo di cui al presente decreto abbiano già ricevuto, nell'anno 2020, il contributo a valere sul Fondo emergenza spettacolo di cui all'articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020 secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 23 aprile 2020, gli importi di cui alla lettera a) dell'articolo 6 del presente Avviso, sono calcolati al netto dell'importo del contributo riconosciuto ai sensi del citato decreto ministeriale 23 aprile 2020.
3. L'erogazione dei contributi è disposta dalla Direzione generale Spettacolo entro trenta giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande.
4. Il contributo di cui all'art. 6 non può comunque superare la differenza tra i ricavi del 2019 e quelli del 2020 nel periodo considerato.



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

Art. 8 Verifiche e controlli

1. Nel caso in cui la documentazione che attesta il possesso dei requisiti contenga elementi non veritieri, è disposta, con provvedimento del Direttore generale Spettacolo, la revoca del contributo assegnato, con recupero delle somme eventualmente versate, maggiorate degli eventuali interessi e fatte salve le sanzioni di legge.
2. A tal fine l'Amministrazione può procedere a ulteriori verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, per accertare la regolarità delle domande di contributo, anche accedendo alla documentazione conservata presso il soggetto beneficiario.

Art. 9 Disposizioni finali

1. Il presente avviso ed i successivi atti sono pubblicati sul sito internet del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (www.beniculturali.it) e sul sito internet della Direzione generale Spettacolo (www.spettacolodalvivo.beniculturali.it).
2. La presentazione della domanda di cui al presente avviso non costituisce un'aspettativa giuridicamente rilevante in relazione al riconoscimento di alcuna utilità giuridica e/o economica a favore degli organismi proponenti e dei progetti presentati.
3. Responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso è il Dirigente del Servizio II della Direzione generale Spettacolo – dr.ssa Alessandra Franzone.

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Onofrio Cutaia